

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 17.06.2013 è stato approvato lo Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr, il regolamento allievi e il regolamento di contabilità;
- l'art. 17 della legge regionale n. 24/1954, al comma 1, prevede che i Consigli comunali emanano regolamenti per l'organizzazione e l'attività dei Corpi volontari attenendosi a schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale, divenuta provinciale a seguito della delega amministrativa alle province attuata con l'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;
- in applicazione a tale disposto normativo, ed in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale n. 9/2011 in materia di protezione civile, la Giunta provinciale ha avviato una fase di revisione dei regolamenti e degli statuti adottati dai Corpi provinciali dei VVF, che ha portato all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012, con cui sono stati approvati i Regolamenti tipo e gli Statuti delle organizzazioni dei vigili del fuoco volontari di Trento, in particolare:
 - il Regolamento tipo dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (c.d. Statuto tipo);
 - il Regolamento degli Allievi vigili del fuoco;
 - il Regolamento contabile dei Corpi (che costituisce parte integrante dello Statuto dei Corpi);
 - lo schema di Statuto delle Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
 - lo Statuto della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Presa visione delle proposte di variazione approvate con delibera della Giunta provinciale n. 1426 del 4 agosto 2023 avente ad oggetto *“Art. 17 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954: approvazione delle modifiche al regolamento tipo (c.d. Statuto) dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari e al relativo regolamento contabile, al regolamento tipo dei vigili del fuoco allievi, dei corpi dei vigili del fuoco volontari, nonché approvazione dei regolamenti per l'attività del vigile fuori servizio e onorario per l'attività del vigile del fuoco di complemento”* come di seguito riportate:

- **all'art. 2 comma 4 Modalità formative** sostituire la frase *“Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per consentire il passaggio da una fascia all'altra”* con *“Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per verificare il livello di apprendimento raggiunto”*.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle modifiche approvate dalla Giunta provinciale con delibera nr. 1426/2023, e di adeguare, conseguentemente, il Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr.

Preso atto che durante l'Assemblea del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr di data 23.12.2023 il Comandante ha illustrato le modifiche di cui trattasi.

Visti:

- la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;
- lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento di spesa;

con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 espressi per alzata di mano su nr. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche al Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr come specificamente riportate in premessa.
2. Di modificare conseguentemente il Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr, apportando al medesimo le modifiche di cui al punto 1) del presente deliberato, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento competente in materia di protezione civile.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
GRUPPO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI IMER**

*Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17.06.2013
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2024*



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei vigili del fuoco allievi ed è parte integrante dello Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr.

Art. 2 Modalità formative

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi; superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: *"Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imèr"*.
2. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di autoassicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;
 - b) attività didattica in materia di educazione civica, educazione stradale, ordinamento dei vigili del fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione;
 - c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione.
3. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età :
 - a) 10-11-12 anni → 1a fascia
 - b) 13-14-15 anni → 2a fascia
 - c) 16-17 anni → 3a fascia.
4. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per verificare il livello di apprendimento raggiunto.
5. L'Allievo di III fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.
6. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.
7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 dello Statuto dei Corpi, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.
8. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione provinciale.
9. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunali, distrettuali, provinciali, ecc..



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Art. 3

Diritti e doveri dell'Allievo

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.
2. L'Allievo ha diritto di:
 - a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
 - b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate;
 - c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.
3. L'Allievo ha il dovere di:
 - a) partecipare alle attività previste;
 - b) tenere un comportamento corretto;
 - c) rispettare i gli statuti ed i regolamenti;
 - d) partecipare all'incontro annuale convocato dal Comandante del Corpo ed organizzato dal Corpo di appartenenza, tra il responsabile degli allievi del Corpo, gli istruttori ed i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo.
4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:
 - a) fumare o assumere bevande alcoliche;
 - b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
 - c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
 - d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

Art. 4 Diritti e doveri dei genitori o degli esercenti la patria potestà dell'Allievo

1. I genitori o gli esercenti patria potestà dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.
2. I genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.
3. I genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo hanno il dovere di segnalare per iscritto al Comandante, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.
4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.
5. Ai genitori dell'Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.